

DECRETO N. 350 del 27/06/2025

OGGETTO: Universitas Mercatorum - Bando di selezione e modalità di ammissione per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 - Percorsi di 48 e 36 CFU, a.a. 2024-2025.

IL RETTORE

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 24 aprile 2025 n. 77 recante come titolo "Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106";

VISTO il decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656 recante come titolo "Avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106";

TENUTO CONTO di tutti i **VISTI** e delle altre considerazioni e note di cui alle premesse del succitato decreto interministeriale del 24 aprile 2025 n. 77 e del sopra menzionato decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656;

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'Università Telematica Universitas Mercatorum del 5 maggio 2025;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2025 dell'Università Telematica Universitas Mercatorum;

Per tutti i motivi elencati in premessa;

SENTITO il Direttore Generale;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto detta le disposizioni riguardanti i percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 e del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77.

**Art. 2
(Tipologie dei percorsi e posti disponibili)**

2. Per l'a.a. 2024/2025, e per ogni grado d'istruzione, sono attivate due tipologie di percorsi di specializzazione sul sostegno volti all'acquisizione di 48 e 36 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti nell'Allegato A del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, di cui costituisce parte integrante, e del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656.
3. I posti attivati, per cui è possibile presentare istanza d'iscrizione, sono i seguenti:

Grado d'istruzione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I^ grado	Scuola secondaria di II^ grado
Posti attivati tipologia 36 e 48 CFU	113	113	113	113

**Art. 3
(Requisiti e modalità di ammissione al percorso di specializzazione di 48 CFU)**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, possono iscriversi a questi percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato presso un'Università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e che abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.
2. L'iscrizione a questi percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso, come da articolo 5, commi 1 e 2, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.
3. La rinuncia va comunicata al Ministero dell'Istruzione e del Merito esclusivamente con le modalità statuite dall'articolo 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.

4. All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione a questi percorsi presso l'Università Telematica Universitas Mercatorum, gli interessati devono comunicare all'Ateneo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma del presente decreto. La documentazione comprovante l'avvenuta rinuncia deve essere redatta e presentata ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 24 aprile 2025, n. 77.
5. Tali corsisti devono conseguire, all'interno dei 48 CFU, ivi prescritti, 12 CFU relativi all'attività di tirocinio.
6. Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.
7. Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.
8. L'Ateneo stila proprie graduatorie distinte per grado d'istruzione, precisando altresì quanto segue:
 - a) i 113 posti complessivi, di cui all'art. 2 del presente decreto, sono complessivi e totali per ciascuno dei quattro gradi d'istruzione, con riferimento globale sia a questo percorso di 48 CFU che al percorso di 36 CFU, di cui anche al successivo art. 4 del presente decreto;
 - b) una volta dunque saturato il tetto complessivo dei 113 posti, al di là del numero delle domande regolarmente e generalmente pervenute per ciascuno dei n. 2 percorsi di cui al precedente comma a);
 - c) l'Ateneo opera la conseguente assegnazione, di cui ai suddetti n. 2 percorsi di 48 CFU e di 36 CFU, secondo il criterio per il quale la suddetta assegnazione avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande in termini di giorni e di orari, comprensive del pagamento dell'importo di cui all'articolo 9 del presente decreto. In caso eventuale ulteriore parità, nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, prevale il più giovane per età. In situazione, poi, di eccedenza d'iscrizioni presso l'Università Telematica Mercatorum, questa provvederà, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.
9. L'iscrizione ai percorsi, di cui all'articolo 1 e all'articolo 6, comma 6, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, preclude la possibilità d'iscriversi ai percorsi previsti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

10. I candidati sono tenuti a verificare, in autonomia, il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

Art. 4

(Requisiti e modalità di ammissione al percorso di specializzazione di 36 CFU)

1. Possono iscriversi a tali percorsi esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei due requisiti statuiti dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 3, comma 2, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.
2. Il primo requisito è quello di avere superato presso un'Università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e che abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.
3. L'iscrizione a questi percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia formale a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno e deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui alla nota ministeriale del 4 giugno 2025 n. 21907 e della successiva nota del 20 giugno 2025 n. 26269.
4. La rinuncia va comunicata al Ministero dell'Istruzione e del Merito esclusivamente con le modalità statuite dall'articolo 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.
5. All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione a questi percorsi presso l'Università Telematica Universitas Mercatorum, gli interessati devono comunicare all'Ateneo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma del presente decreto.
6. Il secondo requisito, parimenti imprescindibile, è avere maturato, alla data di presentazione di tale domanda di partecipazione a questi percorsi, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto di sostegno sullo specifico grado scolastico d'interesse, intendosi così assolto, con siffatto servizio effettivo, il tirocinio. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656, dovrà essere presentata una dichiarazione

all'Ateneo di competenza da parte di coloro che richiedono l'iscrizione ai percorsi di specializzazione finalizzati al conseguimento di 36 CFU, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, concernente l'effettivo possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado d'interesse.

7. Per anno scolastico s'intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.
8. Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.
9. Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.
10. L'Ateneo stila proprie graduatorie distinte per grado d'istruzione, precisando altresì quanto segue:
 - a) i 113 posti complessivi, di cui all'art. 2 del presente decreto, sono complessivi e totali per ciascuno dei quattro gradi d'istruzione, con riferimento globale sia a questo percorso di 36 CFU che al percorso di 48 CFU, di cui anche al precedente art. 3 del presente decreto;
 - b) una volta dunque saturato il tetto complessivo dei 113 posti, al di là del numero delle domande regolarmente e generalmente pervenute per ciascuno dei n. 2 percorsi di cui al precedente comma a);
 - c) l'Ateneo opera la conseguente assegnazione, di cui ai suddetti n. 2 percorsi di 36 CFU e di 48 CFU, secondo il criterio per il quale la suddetta assegnazione avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande in termini di giorni e di orari, comprensive del pagamento dell'importo di cui all'articolo 9 del presente decreto. In caso eventuale ulteriore parità, nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, prevale il più giovane per età. In situazione, poi, di eccedenza d'iscrizioni presso l'Università Telematica Mercatorum, questa provvederà, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.
11. L'iscrizione ai percorsi, di cui all'articolo 1 e all'articolo 6, comma 6, del del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, preclude la possibilità d'iscriversi ai percorsi previsti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.
12. I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

Art. 5 (Titoli di accesso)

1. Costituiscono, altresì, requisito di accesso, per i percorsi di specializzazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, i seguenti titoli:
 - diploma magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'a.a. 2001/02;
 - laurea in Scienze della formazione primaria (valida per le scuole dell'infanzia e primaria);
 - laurea magistrale (valida per la scuola secondaria di primo grado e/o secondo grado), di cui anche al D.I. del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2023 n. 255 e delle Tabelle ivi presenti, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 6 (Modalità di presentazione della domanda)

1. Per presentare la domanda, è necessario collegarsi all'indirizzo <https://www.unimercatorum.it/formazione-docenti>:
 - selezionando il tipo di percorso;
 - seguendo la procedura guidata e inserendo tutte le informazioni dovute (documento di riconoscimento, codice fiscale, titolo di studio, certificato/i relativo/i all'/agli anno/anni di servizio, altro).
2. Si segnala altresì:
 - che nel caso in cui, per la domanda relativa a un determinato percorso, il candidato non avrà indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità previste nel presente decreto, ovvero all'interno della domanda, tali requisiti, anche se posseduti, non saranno presi in considerazione. La domanda presentata secondo le indicazioni riportate dalla procedura guidata è immodificabile;
 - di procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda, come da articolo 9 del presente decreto. Il pagamento dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente decreto e unicamente tramite carta di credito, seguendo le indicazioni presenti nella procedura guidata. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio, versato all'atto della domanda, non sarà in alcun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato completamento della procedura e/o del mancato pagamento del contributo obbligatorio per la domanda, il candidato sarà automaticamente escluso;

- che, in caso di presentazione di più domande, non verrà rimborsato il contributo obbligatorio versato al momento della presentazione di tali domande, a esclusione del percorso per cui si procederà all'immatricolazione, secondo le modalità indicate all'articolo 9 del presente decreto;
- che è unicamente responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completa entro la data di scadenza del presente decreto;
- che è cura e responsabilità del candidato accertarsi che tutta la documentazione inserita nella procedura sia completa, perché non sarà possibile variare e/o integrare la documentazione e i dati relativi a ogni specifica posizione;
- che, qualora dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini della domanda e della conseguente ammissione/immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., il candidato decadrà automaticamente d'ufficio dalla eventuale immatricolazione e non saranno rimborsate le tasse pagate dagli interessati;
- che per problemi di natura tecnica (accesso all'applicativo, pagamento del contributo, altro) nella compilazione online della domanda di ammissione, i candidati potranno rivolgersi all'indirizzo e-mail supporto.tecnico@unimercatorum.it;
- che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 29 luglio 2022 n. 930, è consentita l'iscrizione contemporanea a uno dei percorsi di specializzazione sul sostegno e ad altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea magistrale, altro) non a frequenza obbligatoria, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, e previa, pertanto, certificazione attestante siffatta compatibilità con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, di cui al presente decreto, rilasciata dall'Ateneo presso il quale coloro che presenteranno domanda, e ad essa da allegare, oppure autocertificazione, con riferimento agli articoli 45 e 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, fermi restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. e atti conseguenti che saranno adottati dall'Università Telematica Universitas Mercatorum;
- che l'Ateneo si riserva di revocare in qualsiasi momento il titolo conseguito all'esito del percorso di specializzazione, in casi di accertata falsità documentale.

Art. 7 (Titoli di studio esteri)

1. I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovranno presentare la domanda nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente decreto.
2. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresì allegare, in fase di perfezionamento della domanda su <https://www.unimercatorum.it/formazione-docenti>, un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto a uno dei titoli indicati all'articolo 5 del presente decreto. Il titolo dovrà essere tradotto e accompagnato dalla conferma di autenticità e dalla dichiarazione di valore o da altra documentazione relativa al suo valore.
3. Nel caso in cui non saranno disponibili i documenti entro la scadenza del presente decreto, sarà necessario allegare il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti, corredato dalla traduzione in lingua italiana asseverata.
4. La documentazione suindicata dovrà essere, in ogni caso, presentata al momento della eventuale iscrizione secondo il termine fissato dal presente decreto.
5. La valutazione del titolo, ai soli fini dell'ammissione, sarà a cura della commissione esaminatrice che verrà nominata con apposito decreto rettorale. Il controllo formale del titolo verrà fatto all'atto dell'iscrizione, a seguito della presentazione in originale di tutta la documentazione richiesta.
6. I candidati con cittadinanza non-UE, residenti in Italia, potranno partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno. Il titolo di soggiorno dovrà essere posseduto alla data di scadenza del presente decreto.

Art. 8 (Termini di presentazione della domanda di iscrizione)

1. La presentazione della domanda di iscrizione e il pagamento del relativo contributo potranno essere effettuati dalla data di pubblicazione del presente decreto e si chiuderanno il 13 luglio 2025 alle ore 23:59.
2. Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare alcuna domanda. È unicamente responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione delle procedure.
3. Tutte le graduatorie saranno pubblicate il giorno 16 luglio 2025 e saranno scaricabili al seguente link <https://www.unimercatorum.it/formazione-docenti>.

4. Ai fini dell'immatricolazione, i candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, riceveranno successiva e-mail, nella quale sarà reperibile il link per la formalizzazione dell'immatricolazione, che avverrà con la corresponsione della prima rata d'iscrizione. Si precisa che le uniche date di scadenza, relative al pagamento delle rate ai fini dell'immatricolazione, sono quelle indicate all'articolo 9 del presente decreto.
5. I candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, potranno immatricolarsi a far data dal 16 luglio 2025 alle ore 14:00. Le suddette iscrizioni si chiuderanno il 24 luglio 2025 alle ore 14:00.
6. Decorso il termine perentorio fissato per il 24 luglio 2025 alle ore 14:00, si provvederà entro il 25 luglio 2025 alla ripubblicazione delle graduatorie, relativamente ai posti rimasti eventualmente scoperti, con la possibilità, per i candidati, risultanti in posizione utile, di potersi immatricolare, presentando la pertinente domanda d'immatricolazione e provvedendo al pagamento della prima rata d'iscrizione, a partire dalle ore 14:00 del 25 luglio ed entro e non oltre le ore 14:00 del 29 luglio 2025.
7. È responsabilità dei vincitori verificare che siano loro pervenute l'e-mail di cui sopra e quella contenente le credenziali di accesso alla piattaforma e contattare l'indirizzo e-mail supporto.tecnico@unimercatorum.it qualora, pur se presenti in graduatoria, non dovessero avere ricevuto le suindicate comunicazioni.
8. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma saranno inviate via e-mail dopo l'esito favorevole del processo di immatricolazione. Tali credenziali saranno le medesime per tutta la durata del percorso di abilitazione.

Art. 9 (Scadenze e pagamenti)

1. I costi dei percorsi e le relative scadenze sono le seguenti:

Tipologia di contributo	Importo 36 CFU	Importo 48 CFU	Scadenza
Contributo obbligatorio	€ 100,00	€ 100,00	Contestualmente alla presentazione delle relative domande
I ^a rata	€ 216,00 comprensiva della marca da bollo virtuale	€ 366,00 comprensiva della marca da bollo virtuale	All'atto dell'immatricolazione per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate il giorno 16.07.25 ore 14:00

Tipologia di contributo	Importo 36 CFU	Importo 48 CFU	Scadenza
			All'atto dell'immatricolazione per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie di scorrimento pubblicate il giorno 25.07.25 ore 14:00
II ^a rata	€ 200,00	€ 350,00	10 settembre 2025
III ^a rata	€ 200,00	€ 350,00	10 ottobre 2025
IV ^a rata	€ 200,00	€ 350,00	10 novembre 2025

Art. 10

(Svolgimento e durata dei percorsi)

1. I percorsi erogati dall'Ateneo prevedono l'acquisizione, rispettivamente, di 48 CFU, come da art. 3 del presente decreto, e di 36 CFU, come da art. 4 del presente decreto.
2. I percorsi, di cui al precedente comma 1, si svolgono in non meno di quattro mesi.
3. I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 48 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e in attività di tirocinio diversificate per grado d'istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
4. I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 36 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
5. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
6. Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone, affidate a uno stesso docente, non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.

7. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.
8. In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.
9. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
10. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami s'intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
11. I percorsi si concludono con l'esame finale secondo le modalità indicate all'art. 14 del presente decreto.
12. Le lezioni dei percorsi di specializzazione, di cui al presente decreto, avranno inizio, presumibilmente, nell'ultima settimana di luglio 2025 per concludersi a novembre 2025.
13. Gli insegnamenti e i laboratori saranno impartiti prevalentemente dal venerdì alla domenica, fatte salve situazioni a oggi impreviste e/o imprevedibili. Presumibilmente dall'ultima settimana di luglio 2025 sino all'inizio dell'anno scolastico 2025-26, potranno essere erogati anche nei giorni infrasettimanali.
14. L'Ateneo non effettuerà alcuna comunicazione circa l'inizio dei percorsi, ma sarà cura degli iscritti monitorare i relativi calendari e prenderne visione dal sito e dalla relativa piattaforma.

**Art. 11
(Attività di tirocinio)**

1. Esclusivamente per il percorso di 48 CFU è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio diretto come stabilito nell'Allegato A del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77.
2. L'attività di tirocinio diretto non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado d'istruzione.
3. Ai fini della definizione dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2012 n. 291.

4. Sarà cura dell'Ateneo provvedere alla stipula dei necessari atti convenzionali con le istituzioni scolastiche sedi di tirocinio.
5. I corsisti potranno svolgere il tirocinio diretto anche nei loro luoghi di residenza, o in prossimità di questi, e compatibilmente pure con le eventuali attività di docenza assolate nel periodo di attivazione del suddetto tirocinio.

**Art. 12
(Rinuncia e recesso)**

1. Il candidato che, avendone titolo, intenderà rinunciare all'immatricolazione dovrà comunicarlo all'indirizzo e-mail: immatricolazioni.unimercatorum@legalmail.it.
2. In ogni caso, il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine previsto per l'immatricolazione comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.

**Art. 13
(Sospensione e riattivazione del percorso)**

1. I corsisti, che si trovino nella necessità di sospendere il percorso, possono presentare richiesta di sospensione nei seguenti casi, allegando idonea documentazione a supporto:
 - gravidanza durante il periodo di astensione obbligatoria o anticipata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001 n. 151;
 - grave malattia, intesa come uno stato patologico di salute la cui gravità determini l'impossibilità temporanea di svolgere attività lavorativa, a causa della necessità di sottoporsi a cure immediate ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi per la salvaguardia dello stato di salute;
 - infortunio che abbia causato lesioni corporali obiettivamente constatabili, tali da impedire temporaneamente lo svolgimento delle normali attività quotidiane;
 - gravi problemi familiari, che richiedano l'assistenza al coniuge, al convivente in regime di unione civile o a un parente entro il secondo grado, qualora costoro si trovino in una delle situazioni descritte al secondo e terzo capoverso del presente comma.
2. I corsisti interessati dovranno inviare la relativa comunicazione, con la richiesta di sospensione, ai seguenti indirizzi:
 - immatricolazioni.unimercatorum@legalmail.it
3. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante la motivazione indicata.

4. Eventuale documentazione medica dovrà provenire da una struttura pubblica. La sospensione sarà attiva dal giorno di ricevimento della richiesta e comporterà la sospensione del percorso e della frequenza a qualsiasi attività didattica.
5. Dopo siffatta sospensione, il corsista è tenuto a comunicare all'ufficio preposto, avvalendosi dell' e-mail: immatricolazioni.unimercatorum@legalmail.it, la riattivazione del percorso, conservando le attività svolte durante lo stesso percorso e le tasse versate all'Ateneo.
6. Il corsista, che ha richiesto la sospensione del percorso formativo per uno dei motivi previsti nelle cause indicate al comma 1 del presente articolo, è tenuto, una volta cessata la causa di impedimento, a darne tempestiva comunicazione all'Ateneo. Tale comunicazione è necessaria per consentire la ripresa del percorso nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro e non oltre quanto sarà stabilito in materia dal Ministero competente. In sede di riattivazione della carriera, verranno conservate tutte le attività didattiche per cui il corsista avrà già assolto l'obbligo di frequenza previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 14 (Prova finale)

1. Come statuito dall'articolo 6, comma 1, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77 l'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
2. Le sedi di svolgimento dell'esame, anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, saranno successivamente indicate con decreto rettorale e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente e ai corsisti.
3. La commissione d'esame, nominata con successivo e pertinente decreto rettorale, è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
4. L'esame finale è superato, da parte dei corsisti, che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell'esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
6. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'Ateneo ed è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
7. Alla conclusione sia dei percorsi di 48 CFU che di quelli di 36 CFU, l'Ateneo trasmetterà al Ministero dell'Istruzione e del Merito gli elenchi dei docenti che hanno positivamente concluso i suddetti percorsi, distinti per grado d'istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Art. 15

(Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di frequenza)

1. La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami e all'esame finale.
2. Gli iscritti, che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista, saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.
3. In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto all'articolo 9 del presente decreto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016), s'informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti o comunque acquisiti dall'Università Telematica Universitas Mercatorum è finalizzato esclusivamente all'esecuzione della procedura selettiva e alla gestione delle relative operazioni e attività connesse. Per maggiori informazioni, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito di Ateneo, con specifico riferimento all'informativa prevista per i partecipanti ai concorsi e alle selezioni banditi dall'Ateneo.

**Art. 17
(Diffusione)**

1. Il presente decreto verrà trasmesso agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

**Art. 18
(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua emanazione.

Il Rettore
Prof. Giovanni Cannata

